

## **Parere n.104 del 19/06/2013**

### **PREC 39/13/S**

OGGETTO: Istanza di parere per la soluzione delle controversie ex art. 6, comma 7, lettera n) del D.Lgs. n. 163/2006 presentata dal dott. Ing. Francesco Freni - "Affidamento dell'incarico di collaudatore tecnico amministrativo e statico dei lavori di realizzazione delle opere di urbanizzazione ed infrastrutture a servizio degli insediamenti produttivi artigianali"- Importo a base d'asta € 9.793,75 + 6.296,61 - S.A.: Comune di Sperlinga.  
**Art. 120 co. 2 bis D.Lgs. 163/2006 e art. 216 D.P.R. n. 207/2010 - Affidamento incarico di collaudo di opere pubbliche.**

### **Il Consiglio**

Vista la relazione dell'ufficio del precontenzioso

#### *Considerato in fatto*

In data 22 gennaio 2013 è pervenuta l'istanza indicata in epigrafe con la quale il dott. Ing. Francesco Freni ha chiesto un parere in merito alla legittimità delle operazioni di gara in ordine ai soggetti ammessi al sorteggio i quali non avrebbero il requisito di cui all'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006, in quanto non sarebbero pubblici dipendenti.

In seguito all'istruttoria procedimentale, formalmente avviata in data 6 marzo 2013, è pervenuta una memoria della stazione appaltante.

#### *Ritenuto in diritto*

Preliminarmente occorre evidenziare che oggetto di affidamento è l'incarico di collaudo tecnico amministrativo e statico di opere pubbliche, come tale disciplinato dall'art. 120 comma 2-bis del D.Lgs. n. 163/2006 e dall'art. 216 del D.P.R. n. 207/2010. Con specifico riferimento al collaudo statico, inoltre, il dato normativo di riferimento va rinvenuto altresì nella L. n. 1086 del 5.11.1971 e nel T.U. in materia edilizia approvato con D.P.R. n. 380/2001. Il collaudo statico è definito nelle "Norme tecniche per le costruzioni" come una parte del collaudo tecnico amministrativo dell'opera, riguardante il giudizio sul comportamento e le prestazioni delle parti strutturali dell'opera che svolgono funzione portante.

La questione controversa oggetto del presente esame concerne la legittimità degli atti di gara e, nella specie, dei verbali redatti in data 17 dicembre 2012 dalla Commissione di gara, in cui sono stati dichiarati idonei 17 dipendenti pubblici e si è provveduto al sorteggio di due dei medesimi pubblici dipendenti ai fini dell'aggiudicazione della gara. Sostiene l'istante che, nell'elenco suddetto, vi siano dei soggetti non in possesso del requisito di cui all'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006 secondo cui "(...) *Per i contratti relativi a lavori, servizi e forniture, l'affidamento dell'incarico di collaudo o di verifica di conformità, in quanto attività propria delle stazioni appaltanti, è conferito dalle stesse, a propri dipendenti o a dipendenti di amministrazioni aggiudicatrici...*".

In particolare, per quanto riguarda Sebastiano Gaetano Serrone, insegnante presso un istituto scolastico, e Patanè Filippo, dipendente dell'ATO 5 Enna, difetterebbe il requisito dell'essere pubblici dipendenti di ruolo.

La questione è infondata in fatto.

Infatti, l'istituto tecnico commerciale e geometri F.P. Merendino di Capo d'Orlando (ME) è un istituto statale, mentre l'ATO 5 Enna è un consorzio costituito per il 49% dai Comuni della provincia di Enna e per il 51% dalla Provincia di Enna. Gli enti suddetti possono annoverarsi a pieno titolo tra le amministrazioni aggiudicatrici ex art. 3 comma 25 del D.lgs. n. 163/2006. Entrambi i soggetti risultano dipendenti di ruolo presso le suddette amministrazioni pubbliche e titolati, diversamente da quanto asserito dall'istante e sotto il profilo qui esaminato, all'assunzione dell'incarico in oggetto.

In base a tutto quanto sopra considerato, pertanto

### **Il Consiglio**

ritiene, nei limiti di cui in motivazione, che gli atti di gara siano conformi all'art. 120 comma 2 bis del D.Lgs. n. 163/2006.

I Consiglieri Relatori : Piero Calandra, Alfredo Meocci

Il Presidente : Sergio Santoro

*Depositato presso la segreteria del Consiglio in data 9 luglio 2013*

Il Segretario Maria Esposito

